



Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca
CONVITTO NAZIONALE
" PIETRO COLLETTA "
Scuola Primaria – Scuola sec. di 1° grado – Scuola sec. di 2° grado

Sito: www.convittocolletta.gov.it email: avvc01000e@istruzione.it - pec: avvc01000e@pec.istruzione.it

Prot. n° 9441 /08

Avellino, 21.12.2017

CRITERI DI ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI a.s.2017/18

Riferimenti normativi:

- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2;
- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49;
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1.

CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico viene attribuito dai Consigli di classe, in sede di scrutinio finale, agli studenti del secondo biennio e dell'anno conclusivo del Liceo classico e del Liceo Europeo, in base alla tabella A allegata al DM n. 99/2009. Per la determinazione del credito si tiene conto della media aritmetica delle valutazioni relative ad ogni disciplina, tranne religione; anche la valutazione del comportamento rientra nel calcolo della media.

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico si applica la tabella A allegata al DM 99/2009.

Tabella A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. (D.M.99/2009 - TABELLA A)

Condizioni per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia

Il punteggio massimo (1 punto) nella banda di oscillazione può essere attribuito all'alunno quando sono rispettati i seguenti quattro prerequisiti:

- 1) l'ammissione alla classe successiva avviene senza sospensione del giudizio;
- 2) il voto di condotta è uguale o maggiore di otto;
- 3) la frequenza alle lezioni è assidua: frequenza dell'85% del monte ore annuale, salvo motivata delibera di deroga del Consiglio di Classe;
- 4) la partecipazione alle lezioni è costruttiva (continuità nell'attenzione/capacità di interventi puntuali, personali e autonomi/diligenza nello svolgimento dei compiti a casa).

Il punteggio massimo di fascia, verificati i predetti prerequisiti, necessari ma non sufficienti, viene attribuito quando si realizza una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la media dei voti è pari o maggiore allo 0,75;
- 2) la media dei voti è pari o superiore allo 0,50 e l'alunno abbia svolto almeno un'attività che dia diritto al riconoscimento di crediti scolastici o formativi;
- 3) la media dei voti è superiore al nove e l'alunno abbia svolto almeno un'attività che dia diritto al riconoscimento di crediti scolastici o formativi.

Attività complementari e/o integrative che danno diritto al credito scolastico

La partecipazione ad attività o a progetti organizzati dalla scuola in orario aggiuntivo all'insegnamento (attività progettuali inserite nel PTOF 2016/19 e nell'aggiornamento PTOF a.s. 2017/18) è valutabile ai fini dell'attribuzione del credito scolastico solo nel caso in cui abbia un carattere articolato e continuativo, sia debitamente documentata entro la data del 15 maggio e preveda un prodotto finale.

Credito formativo – attività formative esterne all'istituto, (art.1 DPR 452 del 12/11/1998, art.12 del D.P.R. 323/1998 e del D.M. 49/2000)

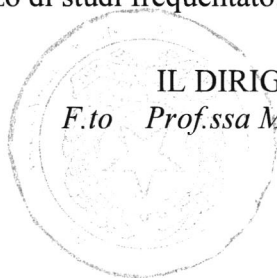
Attività formative esterne che danno diritto al credito formativo:

- Partecipazione a premi o concorsi con esito positivo;
- attività continuative (almeno tre mesi), di solidarietà, di cooperazione, di tutela dell'ambiente svolte nell'ambito dell'associazionismo e del volontariato, purché debitamente certificate;
- attività sportiva a livello agonistico;
- corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale ;

-certificazioni linguistiche, ECDL;

-frequenza al Conservatorio.

Dette attività saranno valutabili per l'attribuzione del credito formativo solo se qualificate e debitamente documentate, entro la data del 15 maggio, con attestazioni provenienti dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali l'allievo ha realizzato l'esperienza e, a giudizio unanime del Consiglio di Classe, coerenti con l'indirizzo di studi frequentato.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to *Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro*